

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1412, 1549 e 1562-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE CIOCE)

Comunicata alla Presidenza il 18 gennaio 1982

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Misure penali, processuali e penitenziarie relative al terrorismo
e all'eversione dell'ordine democratico (n. 1412)

d'iniziativa dei senatori VITALONE, VALIANTE, MURMURA, MANCINO, MARTINAZZOLI, BUSSETI, CALARCO, STAMMATI, MAZZA, SAPO-
RITO, PASTORINO, FALLUCCHI, NEPI, AVELLONE, AMADEO, GIACO-
METTI, FORNI, D'AGOSTINI, COLOMBO Vittorino (V.), ACCILI, JER-
VOLINO RUSSO, VERNASCHI, PATRIARCA, PAVAN, SALERNO, BORZI,
LAI, MEZZAPESA, D'AMELIO, BEVILACQUA, COSTA, GRASSI BER-
TAZZI, SENESE, RIGGIO, COLOMBO Ambrogio e VINCELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1981

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (n. 1549)

**d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, BENEDETTI, GRAZIANI, IAN-
NARONE, LUGNANO, TEDESCO TATÒ, TERRACINI, TROPEANO
e VENANZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1981

Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale (n. 1562)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea muove, così come d'altronde i tre disegni di legge in esso unificati, assegnati all'esame della Commissione, dall'interesse preminente alla tutela della collettività contro i fenomeni del terrorismo e dell'eversione, interesse d'altronde consacrato dagli stessi trattati internazionali (come quello di New York sui diritti civili e politici) cui l'Italia aderisce.

Di qui il delinarsi dell'esigenza di porre in essere ogni rimedio che consenta di affrontare in maniera radicale e adeguata il terrorismo, scardinando le basi stesse su cui esso fonda la possibilità di reclutare nuovi adepti.

A questo obiettivo si indirizzano in modo particolare le disposizioni contenute nei primi tre articoli.

All'articolo 1 si prevede il caso di quanti disciolgono o comunque determinano lo scioglimento dell'associazione o della banda armata ovvero recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione o dalla banda, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando le armi. Tali comportamenti implicano la non punibilità di coloro che li abbiano posti in essere per i reati associativi in questione nonchè per quelli connessi concernenti le armi, le munizioni, gli esplosivi e i documenti.

La *ratio* della disposizione è evidente: evitare che quanti — e sembrano i più — finora rimasti coinvolti solo marginalmente nell'eversione, senza aver commesso altri fatti delittuosi particolarmente rilevanti, finiscano con l'essere coinvolti dalla spirale criminosa in mancanza di qualsiasi possibilità di uscire dalla situazione in cui si sono messi.

In questa prospettiva, tesa a facilitare in ogni modo il recesso dall'associazione eversiva, si colloca anche la disposizione contenuta nel penultimo comma dell'articolo 1, che vieta, a certe condizioni, che siano emes-

si ordini o mandati di cattura per coloro che dissociandosi dalle associazioni eversive si presentino spontaneamente all'autorità di polizia o giudiziaria.

L'articolo 2 attiene al caso in cui coloro che si siano dissociati abbiano anche commesso delitti per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non rientranti in quelli per cui l'articolo 1 estende la causa di non punibilità; costoro usufruiscono di particolari riduzioni di pena quando rendano piena confessione e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze del reato o per impedire la commissione di altri.

È evidente come in tale fattispecie la riduzione delle pene trovi spiegazione nel valore della collaborazione fornita, che da una parte si lega ad una esauriente indicazione di tutti gli elementi utili concernenti i reati commessi che gli imputati possano fornire (la piena confessione, richiamando una disposizione analoga contenuta nell'articolo 563 del codice di procedura penale, implica che siano resi noti tutti gli elementi in cui si concreta il reato, e quindi anche gli autori di esso, se conosciuti: tale d'altronde è l'interpretazione della norma emersa in sede di Commissione); dall'altra consente di acquisire elementi importanti per combattere tutti i reati-mezzo attraverso cui si manifesta il terrorismo.

L'articolo 3, infine, tratteggia il caso in cui la rilevanza della collaborazione posta in atto dai dissociati sia tale da investire la stessa organizzazione eversiva portando ad indicare gli autori di reati posti in essere o ancora da perpetrare e comunque consentendo l'acquisizione di elementi decisivi di prova per stroncare l'attività eversiva.

L'articolo 4 si fa carico delle indispensabili modifiche da introdurre in materia di cumulo di pene, al fine di impedire che le disposizioni vigenti finiscano col frustrare

le finalità incentivanti che si vogliono attribuire alle riduzioni di pena previste.

Alla stessa logica si rifà l'articolo 5 che disciplina il tentativo.

Di grande importanza sono poi gli articoli 6 e 8. Il primo regola la concessione della libertà provvisoria a coloro che hanno dato prova di particolare collaborazione configurando quindi un'ulteriore misura premiale; così come d'altronde configura una particolare misura premiale l'articolo 8, che punta a facilitare al massimo il mantenimento della dissociazione anche durante l'esecuzione della pena, prospettando la possibilità di usufruire, sulla base di adeguato comportamento, della liberazione condizionale una volta scontata metà della pena (ed anche prima, quando emerga chiaramente il totale ravvedimento, alla luce evidentemente anche di eventuali ulteriori collaborazioni da parte del condannato, del quale si fa comunque garante in tal caso il Ministro di grazia e giustizia, con la proposta motivata.

Alla medesima logica si informa l'articolo 7, sulla sospensione condizionale della

pena inflitta in applicazione del presente provvedimento.

Gli articoli 9 e 10 provvedono ai casi in cui le misure premiali risultino inapplicabili perchè ottenute attraverso false o incomplete dichiarazioni ovvero perchè si siano tenuti comportamenti incompatibili con la loro concessione.

Particolarmente importante, infine, la norma dell'articolo 13, con la quale si fissano i limiti temporali di applicabilità del provvedimento, oltre i quali si continuano ad applicare le disposizioni vigenti. La *ratio* è evidente, in quanto la eccezionalità delle misure premiali previste postula che i fenomeni di dissociazione avvengano nel giro di un breve periodo, rivelandosi altrimenti tali misure da una parte inutili e dall'altra addirittura fonte di possibili agevolazioni a delinquere, quando coloro che si ripromettero di compiere reati fossero sicuri di poter poi tranquillamente usufruire dei benefici previsti.

CIOCE, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

a) sul disegno di legge n. 1412

(Estensore SAPORITO)

14 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1412, comunica di essere favorevole al suo ulteriore *iter* a condizione che in riferimento al contenuto del secondo comma dell'articolo 11 venga precisata la vigenza dell'articolo 55 del codice penale (eccesso colposo).

La Commissione inoltre osserva, circa il disposto dell'articolo 13 del provvedimento, che la fattispecie criminosa non dovrebbe insorgere allorquando trattasi di documenti di pubblica opinione.

La Commissione, infine, osserva che l'ordinamento penitenziario deve avere carattere unitario sicchè appare dubbia la collocazione in questa sede della disposizione di cui all'articolo 30 del disegno di legge.

b) sul disegno di legge n. 1549

(Estensore SAPORITO)

14 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1549 comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

c) sul disegno di legge n. 1562

(Estensore BRANCA)

14 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1562, esprime parere favorevole, a condizione che:

1) nell'articolo 6 si chiariscano la natura e gli effetti della sospensione della pronuncia di condanna e del rinvio a giudizio. Infatti, se tali sospensioni fossero irrevocabili, di fatto porterebbero a conseguenze analoghe a quelle della non punibilità: con ingiusta parità di trattamento rispetto ai reati in buona parte assai meno gravi previsti dagli articoli 1-4 dello stesso disegno di legge (violazione dell'articolo 3 della Costituzione);

2) nello stesso articolo 6 si riconosca in ogni caso all'indiziato ed alla parte lesa il diritto di ottenere la conclusione o la prosecuzione del giudizio garantite dall'articolo 24 della Costituzione;

3) nell'articolo 13, terzo comma, ed anche nella chiusa dell'articolo 14 si indichino i criteri ed i limiti entro cui il comitato interministeriale può derogare alle disposizioni legislative vigenti.

A questo proposito si rileva inoltre l'opportunità che le norme sulla « protezione dei testimoni » siano coordinate con quelle di organizzazione e funzionamento dei servizi di sicurezza.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale

Art. 1.

(Casi di non punibilità)

Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306 del codice penale, prima che nei loro confronti si sia proceduto al fermo o all'arresto relativamente ai detti reati e, in ogni caso, prima della pronuncia della ordinanza di rinvio a giudizio concernente i medesimi reati:

a) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione o della banda;

b) recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione o dalla banda, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando le armi.

Non sono punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione dei reati per cui la associazione o la banda è stata formata.

La non punibilità si estende, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, ai reati connessi concernenti armi, munizioni od esplosivi, ai reati di cui ai capi secondo, terzo e quarto del titolo VII del libro II del codice penale, ai reati di cui agli articoli 303 e 414 del codice penale, nonchè al reato di cui all'articolo 648 del codice penale avente ad oggetto armi, munizioni, esplosivi e documenti.

La non punibilità è dichiarata con sentenza dal giudice del dibattimento, previo accertamento dell'inequivocabilità ed attualità della condotta di cui al primo comma.

Nei confronti di chi, avendo commesso uno dei reati previsti nel primo comma, prima che a suo carico sia stato emesso ordine o mandato di cattura o sia stato comunque avviato procedimento penale, si presenta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

spontaneamente all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria e tenga uno dei comportamenti previsti dal primo comma, l'ordine o il mandato di cattura non deve essere emesso, ma possono essere imposti obblighi o divieti ritenuti necessari per assicurarne il controllo della condotta, la disponibilità alle richieste dell'autorità giudiziaria e la presenza al dibattimento. Se è violato anche uno solo degli obblighi o dei divieti, il pubblico ministero o il giudice emette l'ordine o il mandato di cattura.

Non si applicano gli articoli 308 e 309 del codice penale.

Art. 2.

*(Attenuante per i reati
per finalità di terrorismo
e di eversione in caso di dissociazione)*

Salvo quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da quindici a ventuno anno e le altre pene sono diminuite di un terzo ma non possono superare, in ogni caso, i quindici anni per gli imputati di uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale i quali, tenendo, anche dopo il fermo o l'arresto ma prima dell'ordinanza di rinvio a giudizio, uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, commi primo e secondo, rendano, in qualsiasi fase o grado del processo, piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi a norma dell'articolo 61, n. 2, del codice penale.

Quando ricorrono le circostanze di cui al precedente comma non si applica l'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Modifiche e integrazione dell'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15*)

Salvo quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale, per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dieci a dodici anni e le altre pene sono diminuite della metà, ma la pena della reclusione non può superare, in ogni caso, i dieci anni, nei confronti dell'imputato che anche dopo il fermo o l'arresto e prima della ordinanza di rinvio a giudizio, tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, primo e secondo comma, e contribuisce ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o più imputati di reati commessi per la medesima finalità ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso.

Quando i comportamenti preveduti dal comma precedente sono di eccezionale rilevanza, le pene sopraindicate sono ridotte di un terzo.

Quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi non si applica l'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Non si applicano gli articoli 1, terzo comma, 4 e 5 dal decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Art. 4.

(*Concorso di pene*)

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni degli articoli 2 e 3, il pubblico ministro determina, se occorre, quale pena deve essere eseguita.

Non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena da applicare è determinata aggiungendo alla pena più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino ad un massimo complessivo di anni ventidue per i casi di cui all'articolo 2 e di anni sedici per i casi di cui all'articolo 3.

Per le pene accessorie si applica l'articolo 79 del codice penale.

Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la condanna più grave o, in casi di pari gravità, presso il giudice che ha pronunciato l'ultima condanna.

Si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 382 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Tentativo)

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non è punibile colui che, avendo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, volontariamente impedisce l'evento e fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 283, 284, 285, 286, 289, 295 volontariamente impedisce l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso.

Art. 6.

(Libertà provvisoria)

Agli imputati di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordina-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3 può essere concessa la libertà provvisoria con la sentenza di primo grado o anche successivamente quando, tenuto conto della loro personalità, anche desunta dalle modalità della condotta, nonché del comportamento processuale, il giudice possa fondatamente ritenere che si asterranno dal commettere nuovi reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Agli imputati dei reati indicati nell'articolo 1 la libertà provvisoria può essere concessa anche in istruttoria, quando il giudice, tenuto conto del comportamento processuale comprovante l'avvenuta dissociazione, ritenga fondatamente che possa essere dichiarata la non punibilità alle condizioni stabilite nel detto articolo.

Non si applica l'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Art. 7.

(Sospensione condizionale della pena)

Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, fermo restando quanto disposto dagli articoli 164, primo, secondo e terzo comma, 165, 166 e 168 del codice penale, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni e sei mesi, se il reato è stato commesso dal minore degli anni diciotto, a 4 anni, se il reato è stato commesso da persona di età inferiore ad anni ventuno o superiore ad anni settanta, ed a tre anni e sei mesi in ogni altro caso ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alle dette pene detentive e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a quello sopra rispettivamente indicato, può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di dieci anni se la condanna è per delitto e di cinque anni se la condanna è per contravvenzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La sospensione condizionale può essere concessa una seconda volta purchè la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata nella condanna precedente, non superi i limiti indicati nel primo comma.

Art. 8.

(Liberazione condizionale)

In deroga alle disposizioni dell'articolo 176 del codice penale, il condannato a pena detentiva per uno o più reati per i quali sia stata riconosciuta una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 2 e 3, che durante l'esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato metà della pena inflittagli.

La liberazione condizionale può essere concessa in caso di comportamento particolarmente significativo anche prima del termine di cui al precedente comma, su proposta motivata del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 9.

(Revoca della liberazione condizionale)

La liberazione condizionale prevista dall'articolo precedente è revocata in ogni tempo se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore agli anni quattro, ovvero se risulti che la liberazione condizionale è stata ottenuta a mezzo di false dichiarazioni.

Art. 10.

(Decadenza dei benefici)

Quando risulta che le cause di non punibilità prevedute dagli articoli 1 e 5 e le attenuanti prevedute dagli articoli 2 e 3 della presente legge sono state applicate sulla base di false o incomplete dichiarazioni è ammessa la revisione della sentenza a domanda del procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto essa fu pronunciata, o del procuratore generale pres-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

so la Corte di cassazione, d'ufficio o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Il giudice può infliggere una pena più grave per specie o quantità e revocare i benefici concessi.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal libro terzo, titolo terzo, capo terzo del codice di procedura penale.

Quando le circostanze di cui al primo comma emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado, per la rinnovazione del giudizio.

Art. 11.

*(Aggravante alla previsione
di cui all'articolo 684 del codice penale)*

All'articolo 684 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« La pena è dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da lire duecentomila a lire due milioni quando i fatti di cui al precedente comma concernono procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ».

Art. 12.

(Disposizione interpretativa)

All'espressione « eversione dell'ordine democratico » usata nelle disposizioni di legge precedenti alla presente, corrisponde, per ogni effetto giuridico, l'espressione « eversione dell'ordinamento costituzionale ».

Art. 13.

(Limiti di applicabilità)

Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai reati commessi fino al 12 settembre 1981, purchè i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE n. 1412¹

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VITALONE ED ALTRI

Art. 1.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nei confronti di chi ha aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o comunque per eliminare o ridurre le conseguenze del reato, il giudice, determinata nelle forme ordinarie la misura della pena, dispone che questa sia condizionalmente convertita nei modi previsti dagli articoli che seguono.

Art. 2.

Nei casi previsti dall'articolo 1, le pene non inferiori ad anni quindici sono convertite nella reclusione correzionale non inferiore ad anni cinque; le pene inferiori ai quindici ma superiori ai sette anni di reclusione sono convertite nella reclusione correzionale non inferiore ad anni tre; per tutte le altre pene per le quali non sia disposta la sospensione condizionale, la reclusione correzionale è non inferiore ad un anno.

Art. 3.

Decorso il periodo minimo di durata delle pene correzionali comminate ai sensi degli articoli che precedono, il giudice che ha pronunciato la sentenza, competente secondo i criteri stabiliti dall'articolo 629 del codice di procedura penale, prende in esame le condizioni del condannato al fine di stabilire se ne sia definitivamente cessata la pericolosità sociale.

Qualora la persona risulti ancora pericolosa il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Tale termine non può essere inferiore alla metà della pena correzionale che è stata irrogata e non superiore all'intera durata della stessa.

Se anche il secondo esame confermi la persistenza della pericolosità, il giudice dispone senz'altro che si applichi la pena determinata nelle forme ordinarie.

Quando risulti cessata la pericolosità sociale, il giudice ordina l'immediata liberazione del condannato.

Art. 4.

Nell'esame di pericolosità di cui all'articolo 3 il giudice prende in particolare considerazione la sincerità o il grado di spontaneità del ravvedimento, il comportamento durante l'espiazione, nonchè le circostanze di cui all'articolo 133 del codice penale ed ogni altra idonea ad orientare il giudizio sulla rieducazione del condannato.

Art. 5.

La reclusione correzionale è eseguita in stabilimenti a ciò esclusivamente destinati. In tali stabilimenti, conformemente ai principi fissati dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, il trattamento deve essere finalizzato al recupero sociale del condannato.

A questo scopo il Ministro di grazia e giustizia, o per sua delega il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, provvede ad organizzare — d'intesa con università o istituzioni pubbliche specializzate — corsi di studio o di lavoro, di informazione, di preparazione culturale e professionale e quant'altro si riveli utile al trattamento, avuto riguardo anche alle esigenze della sua individualizzazione.

Art. 6.

In deroga ai divieti contenuti nell'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e nell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, può essere concessa la libertà provvisoria quando sia sufficientemente provato che l'imputato versi nelle condizioni previste dall'articolo 1 e non ostino ragioni processuali o le esigenze del trattamento previsto dall'articolo 5.

Il giudice, nel concedere il beneficio, dovrà tenere in particolare considerazione l'entità dei risultati conseguiti nella lotta al terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico per effetto dell'aiuto prestato dall'imputato.

Art. 7.

Le condanne inflitte antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 1, sono convertite con deliberazione del giudice che ha pronunciato la sentenza, nelle forme previste dall'articolo 630 del codice di procedura penale.

Art. 8.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto in misura pari alla metà della pena inflitta per le pene detentive e a lire cinque milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, e la pena dell'ergastolo è sostituita da quella ad anni venti di reclusione, nei casi di condanna per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. L'indulto si applica, indipendentemente dai precedenti penali del reo e dall'applicazione di precedenti indulti, a coloro che dopo la sentenza irrevocabile di condanna aiutino l'autorità nei modi ed ai fini previsti dall'articolo 1.

All'applicazione dell'indulto si provvede nelle forme previste dall'articolo 578 del codice di procedura penale.

Art. 9.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, con pubblici proclami ed altri idonei mezzi di divulgazione, ingiunge lo scioglimento di ogni associazione, banda, organizzazione o gruppo, costituiti per fini terroristici e comunque di eversione dell'ordine democratico e fissa un termine entro il quale chiunque abbia, per qualsiasi titolo e in qualunque ruolo, partecipato a dette associazioni,

bande, organizzazioni o gruppi si deve costituire all'autorità di polizia, consegnando le armi eventualmente possedute.

Per i reati commessi da coloro che ottemperano all'ingiunzione si applicano le riduzioni di pena previste dal primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Nei confronti di coloro che ottemperano all'ingiunzione senza già trovarsi nella condizione prevista dall'articolo 61, n. 6), del codice penale, la pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione da dieci a diciotto anni e le altre pene sono ridotte dalla metà ai due terzi.

È fatta salva la conversione in reclusione correzionale delle pene inflitte ai sensi dei due commi che precedono, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1.

Art. 10.

Dopo l'articolo 364 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 364-bis. - (*Omessa denuncia di reato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*). — Il cittadino che avendo elementi di prova o personale notizia di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico non ne fa immediata denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la reclusione fino a tre anni. ».

Art. 11.

È punito con la pena della reclusione fino a due anni chi, alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, non si arresti all'intimazione di alt della forza pubblica o fugga dopo essersi fermato.

Il forzamento di un posto di blocco segnalato nei modi previsti dall'articolo 64 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, ed eseguito con l'impiego di personale in divisa è punito con le pene previste

dall'articolo 337 del codice penale e legittima da parte degli agenti operanti l'uso delle armi.

Art. 12.

Dopo l'articolo 623-bis del codice penale, è inserito il seguente:

« Art. 623-ter. - (*Divieto di intercettazione di trasmissioni relative a funzioni o servizi pubblici*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque prende abusivamente cognizione delle comunicazioni effettuate per filo o via etere su frequenze assegnate alle Forze armate, ai Corpi di polizia dello Stato e alle pubbliche amministrazioni, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il colpevole rivela in tutto o in parte il contenuto della comunicazione, è punito con la reclusione da tre a sei anni. ».

Art. 13.

Chiunque, senza giustificato motivo, detiene stampati, scritti, documenti o altro materiale proveniente da associazioni o gruppi terroristici o eversivi, destinato alla propaganda ovvero utile per l'esecuzione di delitti o per consentire ai partecipi di eludere le investigazioni dell'autorità, è per ciò solo punito con la reclusione da due a sei anni.

La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso al fine di assicurare l'impunità ad un prossimo congiunto.

Art. 14.

Il nono comma dell'articolo 66 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Chiunque circola con un veicolo munito di targhe di riconoscimento non proprie o contraffatte è punito con la reclusione fino a tre anni. ».

Art. 15.

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico porta o comunque detiene la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 16.

All'articolo 39 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se si tratta di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è competente per l'istruzione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze. ».

Art. 17.

All'articolo 48-bis del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La connessione di procedimenti, uno dei quali riguarda alcuno dei reati indicati nell'ultimo comma dell'articolo 39, non produce effetti nè sulla competenza territoriale, nè ai fini della riunione. In questi casi, e purchè la connessione non riguardi i delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti e gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati procede separatamente il giudice competente per materia e territorio. ».

Art. 18.

L'ultimo comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Al deposito degli atti cui i difensori hanno il diritto di assistere, nonchè dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle ispezioni, provvedono, ai sensi dell'articolo 304-quater, il pubblico ministero o il pre-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227. Se trattasi di sommarie indagini relative ad uno dei delitti previsti nell'ultimo comma dell'articolo 39, il pubblico ministero od il pretore devono trasmettere entro il termine di 48 ore gli stessi atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze, che provvede al deposito ai difensori. ».

Art. 19.

All'articolo 226-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 39, l'autorizzazione prevista nel precedente articolo è disposta con decreto motivato dal procuratore della Repubblica o dal giudice istruttore presso il tribunale di Firenze nei cui uffici sono annotati, in apposito registro riservato, i decreti e le ordinanze di cui sopra. ».

Art. 20.

All'articolo 226-quater del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 39, i processi verbali delle attività previste nei capoversi precedenti, con allegare le registrazioni, devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica od al giudice istruttore presso il tribunale di Firenze che ha autorizzato le operazioni. ».

Art. 21.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 39, gli ufficiali possono trattenere il fermato per il tempo necessario per i primi accertamenti, dopo i quali devono far tradurre il fermato stesso nelle carceri giu-

diziarie non oltre, comunque, il settimo giorno dal fermo. La notizia e le indicazioni previste dal secondo comma, nonchè i risultati delle sommarie indagini di cui al terzo comma devono essere comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze, il quale provvede agli adempimenti di cui al quarto comma e, se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232. ».

Art. 22.

All'articolo 244 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 39, gli ufficiali di polizia giudiziaria devono porre immediatamente, e in ogni caso non oltre le ventiquattro ore, l'arrestato a disposizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze, al quale è pure trasmesso il processo verbale di arresto. ».

Art. 23.

All'articolo 295 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i delitti di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 di competenza della corte di assise e del tribunale, procede ad istruzione formale il giudice istruttore presso il tribunale di Firenze a richiesta del pubblico ministero presso il medesimo tribunale. ».

Art. 24.

All'articolo 374 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi in cui il giudice istruttore presso il tribunale di Firenze abbia proceduto all'istruttoria ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 295, il rinvio a giudizio dell'imputato è ordinato dinanzi alla corte di assise od al tribunale territorialmente compe-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tente ai sensi dell'articolo 39, primo, secondo, terzo e quarto comma. ».

Art. 25.

All'articolo 386 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le ordinanze di rinvio a giudizio emesse dal giudice istruttore presso il tribunale di Firenze, competente territorialmente ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 39, sono depositate nella cancelleria del giudice competente ai sensi del primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 39 medesimo. ».

Art. 26.

All'articolo 387 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La sezione istruttoria presso la corte di appello di Firenze decide sull'appello contro la sentenza istruttoria di proscioglimento pronunciata dal giudice istruttore presso il tribunale di Firenze, competente ai sensi dell'ultimo comma degli articoli 39 e 295. ».

Art. 27.

All'articolo 396 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il procuratore generale od il procuratore della Repubblica presso la corte di appello od il tribunale di Firenze che abbia proceduto ad istruzione sommaria ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 39, se ritiene che si debba procedere al giudizio contro l'imputato, richiede al presidente della corte e del tribunale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 39, primo, secondo, terzo e quarto comma, il decreto di citazione. ».

Art. 28.

Entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto alla modifica delle tabelle B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1972, n. 852, aumentando l'organico dei sostituti procuratori della Repubblica e dei giudici istruttori presso il tribunale di Firenze in misura doppia rispetto all'organico attuale.

Art. 29.

Se nel corso di indagini relative a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico la persona chiamata a deporre come testimone dichiara che intende conservare l'anonimato, il giudice istruttore compila il processo verbale di deposizione testimoniale in duplice originale.

In un originale il giudice dà atto dell'avvenuta identificazione del testimone senza indicarne le generalità e il verbale non sottoscritto dal testimone è allegato agli atti del processo. L'altro originale, completo delle generalità e della sottoscrizione del testimone, a cura del giudice istruttore, è chiuso in busta sigillata e conservato negli archivi dell'ufficio.

Il giudice deve ricevere con giuramento la deposizione ed evitare ogni domanda che possa permettere l'identificazione del testimone.

Fermo quanto disposto dall'articolo 158 del codice di procedura penale, del processo verbale allegato agli atti del procedimento può essere data lettura al dibattimento.

L'audizione personale del testimone al dibattimento può essere disposta soltanto se ne faccia espressa richiesta il pubblico ministero o il difensore ed il giudice ritenga la testimonianza necessaria ai fini della decisione.

In tal caso sarà richiesta al giudice istruttore la busta sigillata contenente il processo verbale di deposizione con l'indicazione delle generalità del testimone.

Parimenti si procede all'audizione personale qualora contro il testimone venga iniziato procedimento penale per falsa testimonianza o calunnia.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nell'istruttoria sommaria, sostituito al giudice istruttore il pubblico ministero.

Art. 30.

Dopo l'articolo 40 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 40-bis. - (*Sanzioni disciplinari aggravate*). — Salve le sanzioni previste dalla legge penale, al detenuto o all'internato che compia atti di violenza o di minaccia o che comunque attenti alla vita o all'incolumità individuale, le misure previste dai numeri 4) e 5) dell'articolo 39 si applicano congiuntamente e per un periodo non inferiore a mesi due e non superiore ad anni tre. Durante tale periodo è vietato ogni atto di disposizione del peculio, fatta

eccezione per le somme che costituiscono remunerazione dell'attività di lavoro, e sono sospesi i colloqui e la corrispondenza epistolare e telefonica, salvo che con il difensore.

Le sanzioni che precedono sono deliberate dal consiglio di disciplina non oltre le 48 ore dal fatto. Avverso la deliberazione del consiglio di disciplina è dato reclamo alla sezione di sorveglianza, la quale decide nelle forme previste dall'articolo 71, modificato dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 ».

Art. 31.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia provvede ad emanare i decreti previsti dall'articolo 66 della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la costituzione di istituti o sezioni penitenziarie effettivamente idonei alla esecuzione della pena correzionale e delle misure disciplinari previste dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE n. 1549

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PECCHIOLI ED ALTRI

Art. 1.

(Modifica e integrazione dell'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15)

L'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis del codice penale, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione e la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dieci a quindici anni e le altre pene sono diminuite della metà.

Quando l'imputato, dissociandosi dagli altri, agevola in modo rilevante le indagini pur non fornendo, per cause indipendenti dalla sua volontà, le prove indicate nel comma precedente, la pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione non inferiore a diciotto anni e le altre pene sono diminuite di un quarto.

Le circostanze previste nei commi precedenti si applicano anche quando sono state agevolate le indagini relative a persone imputate per reati commessi per fine di terrorismo diversi da quelli contestati al reo, purchè a questi commessi ».

Art. 2.

(Concedibilità della libertà provvisoria)

Dopo che nel dibattimento di primo grado è stata riconosciuta una delle circostanze

attenuanti previste dall'articolo precedente, il giudice può concedere all'imputato la libertà provvisoria, in caso di totale e permanente dissociazione, avuto riguardo alla rilevanza del contributo ovvero alla gravità del reato.

Anche con separato provvedimento da notificare personalmente all'imputato, sono imposti gli obblighi e i divieti ritenuti necessari per assicurarne il controllo della condotta, la disponibilità alle richieste dell'autorità giudiziaria e la presenza al dibattimento.

La libertà provvisoria è revocata se è violato anche uno solo degli obblighi o dei divieti ovvero se sono venute meno le condizioni che ne consentivano la concessione.

Art. 3.

(Concorso di pene)

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali sia stata riconosciuta una delle circostanze attenuanti previste nell'articolo 1, il pubblico ministero determina, se occorre, quale pena deve essere eseguita.

Non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena principale da applicare è determinata aggiungendo alla pena principale inflitta per il reato più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati. Per le pene accessorie si applica l'articolo 79 del codice penale.

Se le condanne vennero pronunciate da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che pronunciò la condanna più grave.

Si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Casi di non punibilità)

Nel caso di reati commessi per fine di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico non sono punibili coloro i quali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del-

la presente legge si presentano spontaneamente al magistrato e tengono uno dei comportamenti preveduti dall'articolo 1.

Nei confronti di chi ha tenuto il comportamento previsto nel comma precedente non deve essere emesso ordine o mandato di cattura, ma può essere imposto uno degli obblighi o divieti previsti nel secondo comma dell'articolo 2. Se è violato anche uno solo degli obblighi o dei divieti, il pubblico ministero o il giudice emette l'ordine o il mandato di cattura.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai delitti di strage, omicidio, tentato o consumato, lesioni gravi o gravissime, rapina, estorsione, sequestro di persona, nè ai reati commessi dopo il 4 agosto 1981; tuttavia, se l'imputato si è presentato spontaneamente ed ha tenuto uno dei comportamenti preveduti dall'articolo 1, può essere concessa la libertà provvisoria e si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 2. Quando si procede con istruzione sommaria, la decisione sulla libertà provvisoria spetta al giudice istruttore, su richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.

Art. 5.

(Sospensione condizionale della pena)

Quando ricorre una delle circostanze attenuanti prevedute dall'articolo 1, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva non superiore a quattro anni, e della eventuale pena pecuniaria, rimanga sospesa per il termine di dieci anni.

La sospensione condizionale prevista nel comma precedente può essere concessa anche più di una volta quando riguarda reati commessi entro il 4 agosto 1981, purchè la durata della pena detentiva complessivamente inflitta non superi i quattro anni.

Art. 6.

(Liberazione condizionale)

Il condannato a pena detentiva per uno o più reati per i quali sia stata riconosciuta una delle circostanze attenuanti prevedute dall'articolo 1, che durante l'esecuzione del-

la pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato la metà della pena inflittagli.

Art. 7.

(Circostanza attenuante per i casi di concorso di persone in un reato diverso da quelli commessi per fine di terrorismo)

Quando talune delle persone che sono concorse in un reato aiuta l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove rilevanti per l'individuazione e la cattura dei concorrenti, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da diciotto a ventidue anni e le altre pene sono diminuite in misura non eccedente la metà.

Art. 8.

(Circostanza aggravante per il delitto di calunnia)

Se il colpevole ha agito allo scopo di ottenere indebitamente l'applicazione di una delle circostanze attenuanti prevedute dall'articolo 1 e dall'articolo 7, le pene stabilite dal primo e dal secondo comma dell'articolo 368 del codice penale e dalla prima parte del terzo comma dello stesso articolo sono raddoppiate; nell'ipotesi prevista dalla seconda parte del terzo comma si applica la reclusione da dodici a trent'anni.

Al condannato non sono applicabili le misure sostitutive prevedute dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 9.

(Decadenza dei benefici)

Chiunque commette un reato per fine di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico dopo essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno o più reati per i quali è stata riconosciuta la circostanza attenuante preveduta dall'articolo 1, decade da tutti i benefici concessi e per il nuovo reato la pena è raddoppiata.

DISEGNO DI LEGGE n. 1562
D'INIZIATIVA GOVERNATIVA

Art. 1.

Nei casi preveduti dagli articoli 304 e 305 del codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 308 del codice penale, non sono punibili coloro i quali, anche dopo che è stato commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita, e anche dopo l'arresto o l'inizio del procedimento, non avendo concorso alla commissione del delitto stesso, recedono dall'accordo o si ritirano dall'associazione, e si adoperano per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiutano concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 309 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 309. - (*Delitti associativi: casi di non punibilità*). — Nei casi preveduti dagli articoli 270, 270-bis, 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'associazione ovvero la banda armata venne formata, e prima della ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

1) disciogliono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione o della banda;

2) non essendo promotori o capi della associazione o della banda, si ritirano da essa ovvero si arrendono senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi ».

Art. 3.

Nei casi preveduti dagli articoli 270, 270-bis e 306 del codice penale, salvo quan-

to disposto dall'articolo 309 del codice penale, non sono punibili coloro i quali, anche dopo che è stato commesso il delitto per cui l'associazione o la banda venne formata, e anche dopo l'ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica, non avendo concorso alla commissione del delitto stesso si ritirano dall'associazione o dalla banda, e si adoperano per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiutano concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Art. 4.

Nei casi preveduti dagli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306 del codice penale non è punibile chi, dopo che è stato commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione si è costituita o la banda è stata formata, e non avendo concorso alla commissione del delitto stesso, prima che venga arrestato o che venga pronunciata nei suoi confronti la sentenza di primo grado, si presenta spontaneamente all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria rendendo piena confessione e dichiarando di recedere dall'accordo o dall'associazione o di ritirarsi dalla banda.

Quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente, la punibilità è esclusa anche per i reati di detenzione illegittima di armi, munizioni od esplosivi a condizione che di tali materiali venga effettuata la consegna.

Art. 5.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, quando non siano applicabili le cause di non punibilità previste dagli articoli 308 e 309 del codice penale, nonché dagli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguen-

ze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dieci a quindici anni e le altre pene sono diminuite della metà, ma la pena della reclusione non può superare, in ogni caso, i dieci anni.

Quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente non si applica l'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Il giudice, tenuto conto anche della piena confessione dei reati e delle prove fornite di ripudio della violenza armata, nel pronunciare sentenza di condanna può ordinare che la pena non venga eseguita.

La esecuzione della pena è ordinata in ogni tempo, secondo le disposizioni dell'articolo 590 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, se il condannato commette successivamente un delitto per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Art. 6.

Quando il comportamento preveduto nel primo comma del precedente articolo 5 è di eccezionale rilevanza, il giudice, tenendo conto anche della piena confessione dei reati e delle prove fornite di ripudio della violenza armata, può, con sentenza, dichiarare di sospendere la pronuncia della condanna.

Durante la fase istruttoria, quando ricorre il comportamento indicato nel comma precedente, il giudice istruttore può richiedere, sentito il pubblico ministero, al giudice competente per il dibattimento di pronunciare in camera di consiglio sentenza di sospensione del rinvio a giudizio.

Le sentenze prevedute nei commi precedenti sono pronunciate previo parere del procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale assume le necessarie informazioni presso il Ministero dell'interno.

Art. 7.

Durante la fase istruttoria, quando ricorrono concreti elementi che fanno ritenere applicabile la circostanza attenuante di cui all'articolo 5, essa è valutata ai fini dell'emissione e della revoca del mandato di cattura, e non si tiene conto dell'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15. In questo caso, la libertà provvisoria può essere concessa anche in deroga ai divieti previsti dalla legge.

Nei casi in cui il mandato di cattura è obbligatorio, la non emissione o la revoca del medesimo e la concessione della libertà provvisoria sono deliberati su richiesta del giudice istruttore, sentito il pubblico ministero, dal giudice competente per il dibattimento, in camera di consiglio.

Quando vengono meno gli elementi indicati nel primo comma del presente articolo, il mandato di cattura è emesso e la libertà provvisoria è revocata, con le forme prevedute nel comma precedente.

Art. 8.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non è punibile il colpevole che, avendo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova decisivi per l'esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Art. 9.

All'imputato per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, il quale, prima della pronuncia della sentenza di primo grado, faccia pubblico ripudio della violenza armata e renda piena confessione da cui si possano desumere elementi che il giudice ritenga utilizzabili ai fini della lotta contro il terrori-

smo, si applica l'attenuante di cui all'articolo 62-bis del codice penale con riduzione delle pene detentive temporanee e di quelle pecuniarie sino alla metà e con la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da diciotto a ventiquattro anni.

Art. 10.

Quando risulta che le cause di non punibilità previste dagli articoli 1, 3, 4 e 8, le attenuanti previste dagli articoli 5 e 9, ovvero i provvedimenti previsti dall'articolo 6 della presente legge sono stati applicati sulla base di false dichiarazioni, a domanda del procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, d'ufficio o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, si fa luogo alla revisione del giudizio.

Il giudice può infliggere una pena più grave per specie o quantità e revocare i benefici concessi.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal libro III, titolo III, capo III, del codice di procedura penale.

Quando le circostanze di cui al primo comma emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado, per il rinnovamento del giudizio.

Art. 11.

Chiunque, essendo stato condannato per delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nel corso dell'esecuzione della pena detentiva fornisce l'aiuto indicato nell'articolo 5 della presente legge, può essere ammesso alla liberazione condizionale in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta.

La liberazione condizionale è concessa, su parere del pubblico ministero presso il giudice che ha raccolto le prove, sulla base dell'aiuto di cui al precedente comma, dalla

Corte di appello nel cui distretto, al momento della presentazione della domanda, il condannato espia la pena e si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 630 e 631 del codice di procedura penale.

Non si applica la disposizione di cui all'articolo 230, n. 2, del codice penale.

Art. 12.

La liberazione condizionale è revocata in ogni tempo solo se la persona liberata commette successivamente un delitto per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ovvero risulti che la liberazione è stata ottenuta a mezzo di false dichiarazioni.

La revoca è disposta dalla Corte di appello indicata nel secondo comma del precedente articolo 11 e si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 630 e 631 del codice di procedura penale.

Art. 13.

È predisposto un programma per la protezione di coloro che sono esposti a pericolo di gravi rappresaglie, per avere, con dichiarazioni rese nella loro qualità di imputati o di testimoni, aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura degli autori di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

La protezione è estesa, quando le circostanze lo richiedono, ai familiari e ai difensori delle persone indicate nel precedente comma.

Il programma assume la denominazione di « Programma per la protezione dei testimoni » e può prevedere l'adozione di misure anche in deroga alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti.

Il programma è predisposto dal Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e di esso è data comunicazione al

Comitato parlamentare previsto dall'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 14.

L'ammissione al « Programma per la protezione dei testimoni » è deliberata dal Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, previo consenso dell'interessato, su segnalazione dell'autorità giudiziaria o di polizia.

Le misure di protezione sono adottate dal Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza, cui spetta di indicare gli organi preposti alla loro esecuzione, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 15.

Le disposizioni della presente legge relative alle cause di non punibilità previste dagli articoli 1, 3, 4 e 8, alle circostanze attenuanti previste dagli articoli 5 e 9, alle pronunce indicate nel terzo comma dell'articolo 5 e nell'articolo 6, e le disposizioni dei primi due commi dell'articolo 7, nonché quelle dell'articolo 11, si applicano solo se i comportamenti che vi hanno dato causa vengono tenuti prima che siano decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti di procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, è punito a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Nei casi di violazione del segreto istruttorio nei procedimenti indicati nel comma precedente, l'azione disciplinare, a termini dell'articolo 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve essere obbligatoriamente esercitata entro quindici giorni dalla notizia del fatto.

Art. 17.

All'espressione « eversione dell'ordine democratico » usata nelle disposizioni di legge precedenti alla presente, corrisponde, per ogni effetto giuridico, l'espressione « eversione dell'ordinamento costituzionale ».

Art. 18.

Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.